

COMUNE DI BELLUNO

Settore Territorio
Servizi Urbanistica Edilizia

VARIANTE AL PRG relativa agli impianti di telefonia mobile

integrazione della Variante approvata dal C.C. in data 28.1.2002 con deliberazione n.2

ai sensi dell'art.50 comma 4[^], lettera l) Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61
modificato dalla Legge Regionale 5 maggio 1998, n.21

Norme di attuazione

Integrate (**testo in grassetto**) a seguito dell'approvazione degli emendamenti presentati in Consiglio Comunale del 04/05/2004 con deliberazione di adozione n. 21.
Integrate o modificate (**testo in grassetto o barrate**) a seguito dell'accoglimento delle osservazioni alla Variante adottata.

Data: 20/04/2004 -

integrazione 05/05/2004

integrazione a seguito osservazioni 22/06/2004

Il Sindaco

Ermano De Col

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Vincenzo Agostini

Il Segretario Generale

Silvano Borgato

Il Dirigente

Flavio Burigo

Nucleo urbanistico

p.e Giuseppe Casagrande
geom. Federica Mis
p.e. Aquilino Chinazzi

VARIANTE AL P.R.G.
APPROVATA CON MODIFICHE
dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 35 del 29.6.2004

SOMMARIO

Art. 1 - Campo d'applicazione	3
Art. 2 - Norme regolamentari comunali vigenti o adottate	3
Art. 3 - Titoli abilitativi.....	3
Art. 4 - Localizzazione degli impianti	3
Art. 5 - Individuazione dei siti sensibili.....	3
Art. 6 - Valori massimi ammissibili.....	4
Art. 7 - Impianti esistenti	5
Art. 8 - Servitù	5
Art. 9 - Impianti provvisori	5
Art. 10 – Installazioni su proprietà della Pubblica Amministrazione.....	5
Art. 11 – Norme per la presentazione dei progetti	6

Art. 1 - Campo d'applicazione

Le presenti norme di attuazione si applicano agli impianti di telefonia mobile, comunque denominati **ed elencati all'art.87 comma 1° del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 (oss.1)**.

Art. 2 - Norme regolamentari comunali vigenti o adottate

Le presenti norme tecniche di attuazione, integrano ed esplicitano l'art. 80 del nuovo Regolamento Edilizio approvato con D.G.R.V. n.3033 del 29.10.2002, prevalendo sullo stesso.

Art. 3 – Titoli abilitativi

Gli interventi di nuova costruzione, installazione, modifica e ampliamento degli impianti oggetto delle presenti norme, rientrano fra gli interventi di cui all'art. 3 lettera e) punto e.4) del D.P.R. 6.6.01, n° 380 e quindi soggetti a permesso di costruire, **a D.I.A., come previsto dall'art.87 comma 3° D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 nei casi di installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, (oss.1)** o comunque al regime delle nuove costruzioni.

Le suddette infrastrutture di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.16 comma 7° dello stesso DPR 380/01 come previsto dall'art. 86 comma 3° del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 (oss.1).

Tale provvedimento (**permesso di costruire**) potrà essere rilasciato solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV) **e nel caso di D.I.A. la stessa dovrà essere corredata della copia presentata contestualmente all' ARPAV, come prescritto al comma 4° del suddetto art.86 (oss.1).**

Nel caso di installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità essendo sufficienti le denunce di inizio attività (D.I.A.), le stesse saranno soggette a puntuale singola verifica e non oggetto di "verifica e campione" come stabilito dalla delibera di Giunta n. 267 del 06/06/1999 **integrata con la determinazione dirigenziale n.189 del 06/03/2003.**

La modifica dei soli parametri radioelettrici, salvo quanto prescritto al successivo art. 6, sarà soggetta al solo preventivo parere favorevole dell'ARPAV, che dovrà comunque essere depositato o trasmesso al Settore Territorio Servizi Urbanistica Edilizia, prima di effettuare la modifica.

Art. 4 - Localizzazione degli impianti

Oltre che dalle presenti norme tecniche di attuazione, la localizzazione dei nuovi impianti, viene disciplinata dall'apposita cartografia costituente Variante al piano regolatore generale composta dalle seguenti tavole:

- A e B in scala 1:20'000;
- 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in scala 1:5'000;

Tale cartografia potrà essere integrata o modificata mediante successive Varianti al piano regolatore generale, a seguito della variazione dei contesti oggetto di tutela, di limitazione, o dei siti maggiormente idonei all'installazione.

Art. 5 - Individuazione dei siti sensibili

I siti sensibili nei quali è esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione:

- Verde pubblico attrezzato esistente come individuato nelle tavole allegate alla Variante;
- Aree di previsto verde pubblico o verde attrezzato, inserite dal P.R.G. e definite con sigle: F.VP – A.VP – D.VP , oltre a quelle indicate al precedente punto, nonché quelle realizzate o comunque previste negli ambiti dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata approvati dal Consiglio Comunale nonché quelle cedute o vincolate ad uso pubblico a seguito di interventi edilizi convenzionati;
- Asili nido, scuole materne, elementari e medie come individuate nelle tavole allegate alla Variante;
- Fabbricati privati, di uso pubblico o pubblici, sede di attività scolastica (asili nido, scuole materne e scuole elementari) o ludico – ricreativa, che coinvolga bambini di età inferiore a 14 anni. La cessazione di tali attività, determinerà la rimozione del vincolo di "sito sensibile";
- Ospedali
- Centri sanitari polifunzionali pubblici o di uso pubblico
- Cimiteri

I siti per i quali è limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile:

- Edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 490/99
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/99
- Edifici con grado di protezione
- Aree di rispetto cimiteriale

Le aree idonee all'installazione degli impianti:

- Zone produttive e terziarie DPT. DP, DST, DI
- La discarica
- Zone di rispetto stradale e pertinenze stradali
- Immobili della Pubblica Amministrazione

Gli interventi previsti nelle "zone di rispetto stradale" dovranno osservare:

- a) fuori dai centri abitati, su siti di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata: il Codice della Strada D.L. 30/4/1992 n.285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione DPR 16/12/1992 N.495, in particolare gli artt. 26-27-28;
- b) entro i centri abitati: su aree di proprietà privata, il distacco degli edifici dalle strade e spazi pubblici previsto dalle norme di attuazione del PRG e comunque una distanza non inferiore a metri cinque.

Entro i centri abitati su aree di proprietà pubblica, non vi sono limiti o distanze da osservare; gli interventi saranno oggetto di singole valutazioni da parte dell'Ente Pubblico titolato o concessionario della strada in modo da garantire la sicurezza stradale, e la tutela del patrimonio pubblico e del contesto ambientale.

Oltre che nelle fasce di rispetto, l'Ente Pubblico titolato o concessionario della strada potrà – se ritenuti compatibili con la sicurezza della viabilità e tutela del contesto ambientale – consentire l'installazione di impianti anche sulle aree di pertinenza stradale quali: banchine, aiuole spartitraffico, marciapiedi, slarghi stradali e piazzole, ecc.

Art. 6 - Valori massimi ammissibili

Per i campi generati dagli impianti oggetto delle presenti norme, i valori massimi ammissibili di campo elettromagnetico sono quelli stabiliti dalle specifiche normative statali e regionali, demandando, di norma, le verifiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV).

L'Amministrazione Comunale di Belluno si impegna a mantenere in atto, prevedendone l'aggiornamento e il miglioramento, la convenzione già in essere con l'ARPAV, al fine di effettuare verifiche periodiche dei limiti di potenza stabiliti dalle vigenti normative, perseguendo puntuali monitoraggi a tutela della salute pubblica, in forma prioritaria dei siti sensibili, così come da definizione della Circolare R.V. n.12/2001 ed in genere di tutti gli impianti deputati alla telefonia mobile, ovvero anche dove ne venisse fatta esplicita richiesta.

I valori rilevati dalle verifiche periodiche di cui sopra saranno puntualmente e tempestivamente messi a disposizione dei Cittadini attraverso il sito dell'Amministrazione Comunale e resi disponibili presso lo Sportello del Cittadino.

Il presente regolamento dovrà essere oggetto di verifica da parte del Consiglio Comunale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 7 - Impianti esistenti

Gli impianti esistenti potranno essere mantenuti anche se localizzati in siti non ammessi o limitati dalle presenti norme tecniche di attuazione, a condizione che la loro potenza e configurazione attuali rispettino le vigenti normative specifiche statali e regionali.

Le modifiche alla potenza e configurazione di assetto e comunque la variazione di parametri radioelettrici, saranno soggette alle procedure e alle limitazioni stabilite dalle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 8 - Servitù

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo non deve recare alcun pregiudizio né servitù al patrimonio edilizio esistente e a quello realizzabile con gli interventi consentiti dal piano regolatore generale.

Nei casi in cui si riscontrino che, a seguito di modifiche della situazione edilizia esistente, non siano rispettati i valori e i parametri di cui al presente articolo, il titolare

dell'impianto dovrà provvedere a propria cura e spese e senza diritto di rivalsa a carico di alcuno agli adempimenti del caso o allo spostamento degli impianti, entro tre mesi dal rilascio del provvedimento che abilita a realizzare l'intervento edilizio.

Tali modifiche degli impianti saranno soggette alle procedure e alle limitazioni stabilite dalle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 9 - Impianti provvisori

L'installazione di impianti provvisori o sperimentali non è soggetta al permesso di costruire, purché la durata temporale dell'installazione non superi i sessanta (60) giorni.

Prima della loro installazione dovrà essere solamente depositato o trasmesso al Settore Territorio Servizi Urbanistica-Edilizia, il progetto dell'impianto nonché il relativo parere favorevole dell'ARPAV.

Eventuali rinnovi di termini temporali oltre i sessanta giorni previsti dal primo comma, reiterazioni di installazioni provvisorie sul medesimo sito e/o entro un'area di centocinquanta metri dal sito stesso, saranno equiparate alle installazioni fisse e quindi assoggettate in toto alle presenti norme.

Non è consentita la presenza di impianti provvisori esistenti, salvo i casi di cui al primo comma dell'art 8 delle norme della Variante approvata in data 20.1.2002 con delibera di C.C. n.2.

Art. 10 – Installazioni su proprietà della Pubblica Amministrazione

Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 2 comma 3 punto b) della circolare R.V. 12.07.2001 n° 12, sono da considerarsi quali "aree maggiormente idonee all'installazione" di cui all'art. 2 comma 3 punto a) della sopraccitata circolare.

L'installazione degli impianti di cui all'art. 1 delle presenti norme nei siti indicati al comma precedente, è subordinata alla stipula di idoneo atto pubblico che disciplini la concessione d'uso e riporti in particolare:

- il termine temporale massimo di durata della concessione;
- l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
- l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza della concessione, salvo rinnovo e/o proroga della concessione;
- l'obbligo di modifica, o rimozione dell'impianto qualora ricorressero le circostanze indicate al precedente art. 8.

Potrà essere inoltre consentita l'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri del perimetro cimiteriale, purché vengano realizzati su opere o manufatti di proprietà della pubblica Amministrazione esistenti o da realizzare e previa convenzione con l'Amministrazione Comunale come previsto dal precedente comma. Dovrà comunque essere assicurata la tranquillità e il decoro del luogo sacro.

Art. 11 – Norme per la presentazione dei progetti

Per la presentazione della D.I.A. o (oss. 1) per ottenere il rilascio del provvedimento *(oss. 1)* di cui all'art. 3, *la D.I.A. o (oss. 1)* la richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione progettuale in triplice copia:

1. relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le seguenti integrazioni:
 - 1.1. descrizione delle caratteristiche e della potenza prevista dell'impianto e analisi del fondo elettromagnetico esistente nei pressi del sito, e dichiarazione attestante che "la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile con la tecnologia disponibile nel rispetto in ogni caso della specifica normativa statale e regionale";
 - 1.2. indicazione precisa dell'eventuale vincolo paesaggistico, ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato dalla installazione dell'impianto (beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 139 o ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 490/99) o di altri vincoli che condizionino l'attività edilizia;
 - 1.3. descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a destinazione diversa (quali ospedali, case di cura e/o di riposo, edifici scolastici e relative pertinenze, parchi e aree per il gioco e lo sport) in un'area compresa entro un raggio di almeno 300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture;
 - 1.4. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
 - 1.5. indicazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dalla installazione della infrastruttura;
 - 1.6. dichiarazione **del progettista (oss.3)** di non presenza di attività scolastica (asili nido, scuole materne e scuole elementari) o ludico-ricreativa ~~immobili privati, di uso pubblico o pubblici~~, che coinvolga bambini di età inferiore a 14 anni, nel fabbricato **interessato dall'intervento (oss.3)** e nell'area di pertinenza ;
 - 1.7. dichiarazione **del progettista (oss.3)** che l'area oggetto dell'intervento non risulta essere destinata a verde pubblico o di uso pubblico o classificata dal vigente P.R.G. zona a verde pubblico con sigla F.VP – A.VP – D.VP, né prevista a verde pubblico nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata approvati dal Consiglio Comunale, nonché ceduta o vincolata ad uso pubblico a seguito di interventi edilizi convenzionati;
 - 1.8. dichiarazione **del progettista (oss.3)** che nell'immobile non è sede di centri sanitari polifunzionali di carattere pubblico o privato;
2. planimetrie, piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto;
3. documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali;
4. simulazione grafica o fotografica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante.

Le suddette disposizioni prevalgono sulle altre norme regolamentari e/o di piano regolatore generale vigenti o adottate, inerenti la documentazione progettuale.